

# **DPR n. 805**

**03 dicembre 1975**

Il Presidente della Repubblica:

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 29 gennaio 1975, n. 5, recante delega al Governo per l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 2 della predetta legge 29 gennaio 1975, n. 5;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per la pubblica istruzione e per il bilancio e la programmazione economica;

**Decreta:**

## **Titolo I**

### **ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO**

Art. 1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali provvede alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari secondo la legislazione vigente.

Tutela ogni altro bene del patrimonio culturale nazionale che non rientri nella competenza di altre amministrazioni statali o che gli sia attribuito da leggi successive.

Art. 2. I beni culturali sono patrimonio nazionale. Le regioni, oltre ad esercitare le competenze stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3 e quelle eventualmente da trasferire o delegare ai sensi dei decreti da emanarsi per l'attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382, collaborano con l'amministrazione statale nell'attività di tutela secondo modi e forme che potranno essere stabiliti di comune accordo.

Le regioni concorrono all'attività di valorizzazione secondo programmi concordati con lo Stato.

Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 3. E' istituito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali con le seguenti attribuzioni:

a) pronunciarsi, per la tutela degli interessi concernenti i beni culturali e ambientali, sugli strumenti per la programmazione generale e settoriale dello Stato, nonché, sulla attuazione dei medesimi;

b) esprimere parere sui programmi nazionali per i beni culturali e ambientali predisposti dall'amministrazione;

c) verificare in apposite relazioni al Ministro i rapporti annuali di attività e di attuazione dei programmi predisposti dagli uffici centrali e dagli istituti centrali;

d) esprimere pareri, a richiesta del Ministro, su schemi di atti normativi e amministrativi generali;

e) esprimere pareri sulle questioni di carattere generale relative ai beni culturali e ambientali, sui progetti delle convenzioni previste dall'art. 36 e su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Ministro, anche a richiesta di regioni e di enti culturali;

f) pronunciarsi sulle questioni ad esso demandate da leggi o regolamenti.

Art. 4. Il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali presieduto dal Ministro.

Si compone di:

- a) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, della pubblica istruzione e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, oltre che di un rappresentante dell'ufficio del Ministro per la ricerca scientifica;
- b) un rappresentante per ciascuna regione a statuto ordinario, nonché, un rappresentante della regione Sicilia, della regione Sardegna, della regione Valle d'Aosta, della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia autonoma di Trento e della provincia autonoma di Bolzano, designati dagli organi regionali e provinciali competenti tra persone particolarmente qualificate, per titoli posseduti o per funzioni svolte, nella tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali;
- c) diciotto professori universitari di ruolo o incaricati stabilizzati, di cui otto di discipline archeologiche, storico-artistiche ed architettoniche, cinque di discipline storiche e cinque di discipline letterarie e bibliotecarie, eletti, rispettivamente, dai docenti universitari di ruolo e dagli incaricati stabilizzati di materie che attengono alle discipline suddette;
- d) diciotto rappresentanti del personale scientifico dell'amministrazione in modo da consentire la rappresentanza di tutte le qualificazioni tecnico-scientifiche del personale stesso;
- e) sei rappresentanti del restante personale dell'amministrazione di cui tre eletti con le stesse modalità previste per il consiglio di amministrazione e tre designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale;
- f) dieci rappresentanti dei comuni designati dall'Associazione nazionale comuni d'Italia e tre rappresentanti delle provincie designati dall'Unione delle provincie d'Italia, scelti tra persone particolarmente qualificate, per titoli posseduti e per funzioni svolte, nella tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali;
- g) quattro esperti di fama nazionale scelti dal Ministro;
- h) due esperti per l'arte religiosa scelti dal Ministro.

I membri di cui alle lettere c) e d) sono eletti dai rispettivi corpi eligenti determinati con decreto del Ministro e secondo modalità dal medesimo stabilite.

I membri del Consiglio nazionale sono nominati con decreto del Ministro e durano in carica quattro anni; sono confermabili per una sola volta. Cessando uno dei membri elettivi, subentra il primo dei non eletti. Cessando uno dei membri designati, si provvede, entro trenta giorni, a nuova designazione; in difetto provvede il Ministro con proprio decreto, fatta eccezione per i componenti di designazione sindacale.

Art. 5. Il Consiglio nazionale elegge a maggioranza nel proprio seno un vice presidente; adotta un regolamento interno; si riunisce almeno due volte l'anno o quando lo convochi il Ministro o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti; per la trattazione di particolari questioni possono essere aggregati, con voto consultivo, rappresentanti di amministrazioni statali, regionali e locali, di enti culturali, nonché, esperti.

Con decreto del Ministro è costituito presso il Consiglio nazionale un ufficio di segreteria.

Art. 6. I componenti del Consiglio nazionale non possono esercitare le attività previste dall'art. 2195 del codice civile, nè essere amministratori o far parte di consigli di amministrazione di società che esercitino le medesime attività

Art. 7. Sono costituiti i seguenti comitati di settore, composti ciascuno di otto membri scelti tra quelli di cui alle lettere b), c),d), f), g) e h) dell'art. 4:

- 1) comitato di settore per i beni ambientali e architettonici;
- 2) comitato di settore per i beni archeologici;
- 3) comitato di settore per i beni storici e artistici;
- 4) comitato di settore per i beni archivistici;
- 5) comitato di settore per i beni librari e gli istituti culturali.

Ogni comitato elegge a maggioranza nel proprio seno un presidente e un vice presidente.

La composizione di ciascun comitato è determinata con decreto del Ministro.

Su richiesta del Ministro o dei presidenti dei singoli comitati e per materie di comune interesse, nonché, per l'esame dei programmi predisposti dalla conferenza regionale di cui all'art. 32, quando ci sia richiesto dalla natura degli interventi previsti, più comitati di settore possono riunirsi in seduta comune.

Art. 8. I comitati di settore, sulla base degli indirizzi di carattere generale indicati dal Consiglio nazionale:

- a) propongono, per la materia di propria competenza, programmi annuali o pluriennali redatti per obiettivi o comunque individuano obiettivi di intervento;
- b) coordinano metodologie e criteri di interventi;
- c) esprimono parere sugli acquisti e gli interventi, su e per i beni culturali, di particolare impegno. Il Ministro può, con propri decreti, sentito il Consiglio nazionale, fissare misure, limiti e direttive;
- d) danno parere su questioni loro sottoposte dal Ministro;
- e) possono chiedere agli uffici ministeriali che siano loro sottoposte questioni di particolare rilevanza;
- f) si pronunciano sulle questioni ad essi demandate da leggi e da regolamenti.

Art. 9. Per la definizione dell'assetto funzionale del Ministero per i beni culturali e ambientali, gli organi trasferiti dall'art. 3 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, sono ristrutturati ai sensi degli articoli che seguono.

Art. 10. L'Amministrazione centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali è articolata nei seguenti uffici centrali:

- 1) Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici;
- 2) Ufficio centrale per i beni archivistici;
- 3) Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali;
- 4) Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale, cui è preposto un dirigente generale.

Nell'ambito della Direzione generale suddetta è costituito l'ufficio studi. Gli Uffici centrali coordinano le attività degli organi periferici e degli istituti centrali; predispongono quanto necessario per i lavori del Consiglio nazionale e dei comitati di settore; attuano le determinazioni del Ministro.

Con decreto del Ministro è fissata, sentito il consiglio di amministrazione, la ripartizione interna degli uffici di cui ai numeri da 1) a 4) del primo comma e la loro competenza.

A ciascun Ufficio centrale, di cui ai numeri da 1) a 3) del primo comma, è preposto un dirigente generale che è membro di diritto del corrispondente comitato di settore.

Art. 11. Il consiglio di amministrazione e le commissioni di disciplina del Ministero sono costituiti secondo le norme vigenti ed esercitano le

funzioni da esse previste.

Continua ad applicarsi l'art. 4, terzo comma, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, nel testo modificato dalla legge di conversione 29 gennaio 1975, n. 5.

Art. 12. Gli istituti centrali sono riordinati come segue:

- a) istituto centrale per il catalogo e la documentazione;
- b) istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;
- c) istituto centrale per la patologia del libro;
- d) istituto centrale per il restauro.

Gli istituti centrali sono dotati di autonomia amministrativa e contabile per quanto concerne le spese relative all'attività svolta e quelle di funzionamento, con esclusione delle spese per il personale; tengono collegamenti funzionali con gli organismi periferici; concordano, ove possibile, programmi comuni relativi alla ricerca concernente, rispettivamente, la catalogazione e la conservazione; corrispondono con organismi di ricerca italiani e internazionali.

L'ordinamento interno di ciascun istituto, che deve comprendere uno o più laboratori di ricerca ed un ufficio amministrativo, è stabilito con decreto del Ministro, sentito il competente comitato di settore.

Art. 13. L'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione esplica funzioni in materia di catalogazione e documentazione dei beni culturali di interesse archeologico, storico-artistico e ambientale e, fra le altre, in particolare:

- a) elabora programmi di catalogazione generale dei beni fissandone la metodologia;
- b) promuove e coordina l'attività esecutiva di catalogazione e di documentazione e ne cura l'unificazione dei metodi;
- c) costituisce e gestisce il catalogo generale dei beni di cui sopra;
- d) cura le pubblicazioni inerenti alle attività di cui alle lettere precedenti;
- e) cura i rapporti con istituzioni straniere, pubbliche e private, e con organismi internazionali interessati alla catalogazione e documentazione dei beni culturali.

Art. 14. Il Gabinetto fotografico nazionale, con la dipendente sezione aerofotografica, è soppresso. Le relative competenze, il personale, le attrezzature e il materiale tecnico e documentario sono trasferiti all'istituto centrale per il catalogo e la documentazione.

Fino alla emanazione del regolamento, di cui al successivo art. 21, ultimo comma, restano in vigore l'attuale regolamento del Gabinetto fotografico nazionale ed ogni altra norma a questo relativa.

Art. 15. L'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche esplica funzioni in materia di catalogazione e documentazione del patrimonio librario conservato nelle biblioteche pubbliche e, fra le altre, in particolare:

- a) promuove e coordina l'attività di catalogazione e di documentazione e ne cura l'unificazione dei metodi;
- b) pubblica e cura la vendita e la diffusione del catalogo unico delle biblioteche italiane;
- c) fornisce informazioni bibliografiche, segnalando le biblioteche e le collezioni in cui possono trovarsi pubblicazioni, manoscritti o documenti di interesse dei richiedenti;
- d) corrisponde con istituti bibliografici stranieri, pubblici e privati, e con organismi internazionali operanti nel settore. Il centro nazionale per il catalogo unico e per le informazioni bibliografiche, di cui alla legge 7 febbraio 1951, n. 82, è soppresso e le relative attribuzioni, in quanto compatibili, sono trasferite all'istituto.

I rapporti giuridici, attivi e passivi, ed il patrimonio passano al Ministero per i beni culturali e ambientali secondo quanto sarà stabilito dal regolamento di cui all'art. 21, ultimo comma.

Allo scopo di definire un coerente e coordinato sistema bibliografico con decreto del Ministro, sentito il competente comitato di settore, saranno disciplinati i rapporti tra le biblioteche nazionali centrali di Firenze e di Roma e l'istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche.

Art. 16. L'Istituto centrale per la patologia del libro esplica funzioni in materia di restauro di materiale bibliografico e, fra le altre, in particolare:

- a) studia i processi di fabbricazione del libro e la natura, l'origine e la genesi delle alterazioni fisiche e biologiche;
- b) elabora mezzi di prevenzione e di lotta nei casi particolari e nella profilassi e nel risanamento dei depositi librari;
- c) esegue, a scopo di studio e con l'ausilio di mezzi sperimentali, il restauro di materiale bibliografico con particolare riguardo a quello raro e di pregio;
- d) provvede all'insegnamento del restauro in particolare per il personale tecnico-scientifico dell'amministrazione ed ai corsi di aggiornamento per lo stesso personale dell'amministrazione dello Stato e delle amministrazioni regionali che lo richiedano.

I laboratori costituiti ai sensi dell'art. 12 svolgono le funzioni di cui all'art. 3 del regio decreto 16 settembre 1940, n. 1444.

Art. 17. Restano in vigore le norme vigenti relative al Centro fotoreproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato ed alle sue attribuzioni.

Art. 18. L'Istituto centrale per il restauro esplica funzioni di ricerca scientifica finalizzata agli interventi di preservazione, tutela e restauro dei beni culturali di interesse archeologico e storico-artistico, e, fra le altre, in particolare:

- a) svolge indagini sistematiche sull'influenza che i vari fattori ambientali, naturali e accidentali esercitano nei processi di deterioramento e sui mezzi atti a prevenirne ed inibirne gli effetti;
- b) esegue le indagini necessarie alla formulazione delle normative e delle specifiche tecniche in materia di interventi conservativi e di restauro;
- c) presta consulenza e assistenza scientifica e tecnica agli organi periferici del Ministero, nonché, alle regioni;
- d) provvede all'insegnamento del restauro in particolare per il personale tecnico-scientifico dell'amministrazione ed ai corsi di aggiornamento per lo stesso personale dell'amministrazione dello Stato e delle amministrazioni regionali che lo richiedano;
- e) effettua restauri per interventi di particolare complessità o rispondenti a esigenze di ricerca o a finalità didattiche.

Art. 19. Ciascun istituto centrale è retto da un comitato di gestione composto da:

- a) il direttore dell'istituto, presidente;
- b) i direttori dei laboratori e il capo del servizio amministrativo;
- c) due funzionari della carriera direttiva appartenenti, rispettivamente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e al Ministero del tesoro;
- d) due rappresentanti del personale in servizio presso l'istituto, eletti dal personale stesso secondo modalità stabilite con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, fino a quando non siano emanate nuove norme relative alla elezione del consiglio di amministrazione.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato dell'ufficio

amministrativo dell'istituto.

I componenti di cui alle lettere c), d) ed il segretario sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica quattro anni e sono riconfermabili.

Art. 20. Il comitato di cui all'articolo precedente provvede alla gestione delle somme assegnate all'istituto, comprese quelle derivanti da ogni provento esterno, sulla base del preventivo predisposto annualmente dal comitato stesso entro il 31 marzo ed approvato dal Ministro entro il 31 ottobre successivo.

Il comitato provvede, altresì, entro la data del 30 aprile, alla presentazione al Ministero del rendiconto di gestione per l'esercizio precedente, corredato da tutti i documenti giustificativi di spesa.

Detto rendiconto è soggetto al controllo della ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali e della Corte dei conti.

Art. 21. Per la predisposizione del preventivo e del rendiconto di cui al precedente art. 20 si applicano i criteri di classificazione economica delle entrate e delle spese vigenti per il bilancio dello Stato.

Per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni, forniture e prestazioni nell'interesse dell'istituto, sono attribuiti al comitato di gestione i poteri di cui alle lettere e), f), g) e h) dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonché, quello riguardante l'autorizzazione dei pagamenti relativi ad atti di impegno divenuti esecutivi, qualunque sia l'importo.

Con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro per il tesoro, udito il Consiglio di Stato, saranno emanate le norme per il funzionamento amministrativo-contabile e per la disciplina del servizio di cassa.

Art. 22. Nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali è iscritta annualmente apposita assegnazione per le spese occorrenti al funzionamento di ciascun istituto, da determinarsi con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Alle spese di cui al capitolo suddetto si applicano le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni.

Art. 23. Rimangono in vigore le norme attualmente vigenti relative all'Opificio delle pietre dure, al Museo delle arti e tradizioni popolari e al Museo nazionale d'arte orientale.

Art. 24. Le Soprintendenze speciali al museo delle antichità egizie, con sede in Torino, al museo preistorico ed etnografico e alla galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea, con sede in Roma, sino a quando non saranno adottate nuove leggi sui beni culturali, conservano le attribuzioni stabilite dalle norme vigenti.

Art. 25. Nulla è innovato alle norme vigenti sull'ordinamento dell'Archivio centrale dello Stato.

Art. 26. Gli uffici e i servizi attualmente esistenti presso l'Amministrazione degli archivi di Stato, restano quali oggi configurati, salvo il disposto del quarto comma dell'art. 10.

Art. 27. Rimane in vigore la normativa relativa ai servizi ed agli uffici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 1973, trasferiti al Ministero con il decreto-legge 14 dicembre 1974, n.

657, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5. Gli uffici relativi alla Discoteca di Stato sono posti alle dipendenze dell'ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali.

La commissione prevista dall'art. 3 della legge 2 febbraio 1939, n. 467, è soppressa e le sue attribuzioni sono trasferite al comitato di settore per i beni librari e gli istituti culturali.

Gli uffici relativi alla divisione editoria passano a far parte dell'ufficio studi

Art. 28. Il comitato istituito dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 1010, è composto:

due funzionari del Ministero con qualifica non inferiore a primo dirigente, di cui uno esperto di bibliografia; quattro funzionari designati, rispettivamente, dal Ministero degli affari esteri, della pubblica istruzione, del tesoro e del commercio con l'estero; dieci esperti scelti dal Ministro, di cui cinque, uno per ciascuna categoria, su terne presentate dalle associazioni degli editori, dei librai, degli editori di musica, degli scrittori e delle industrie grafiche.

Il comitato è presieduto dal Ministro o, su sua delega, dal Sottosegretario di Stato.

La segreteria del comitato è affidata a un funzionario del Ministero con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 29. E' istituito in Roma l'Istituto nazionale per la grafica, con compiti di salvaguardia, catalogazione e divulgazione di beni concernenti la produzione grafica e fotografica.

In esso confluiscono il Gabinetto nazionale delle stampe e la Calcografia nazionale con le raccolte museali in essi esistenti. Con decreto del Ministro, di concerto col Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali, si provvederà all'ordinamento interno ed alla regolamentazione dell'attività del museo.

Art. 30. Sono organi periferici del Ministero, allo stato attuale della legislazione:

- a) le soprintendenze archeologiche;
- b) le soprintendenze per i beni artistici e storici;
- c) le soprintendenze per i beni ambientali e architettonici;
- d) le soprintendenze archivistiche;
- e) gli archivi di Stato.

Sono altresì organi del Ministero le biblioteche pubbliche statali.

Il numero e la sede dei detti organi, ivi comprese le soprintendenze miste, quali attualmente esistenti, sono mantenuti. Il Ministro, con suo decreto, sentito il comitato regionale di cui all'art. 35, può modificare, a sensi dell'art. 13 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, circoscrizioni e sedi.

Art. 31. Alle soprintendenze archeologiche è affidata la cura dei beni archeologici e degli scavi.

Salvo quanto disposto per la competenza delle soprintendenze archeologiche, sino a quando resta in vigore la legge 10 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, alla cura dei beni culturali contemplati da questo decreto provvedono le soprintendenze per i beni artistici e storici e le soprintendenze per i beni ambientali e architettonici, queste ultime per i beni costituiti da edifici, ville, complessi immobiliari. Per i beni d'interesse artistico aventi natura di cose mobili o pertinenziale, che si trovino nell'interno di detti beni, la competenza è fissata con decreto del Ministro, sentita la conferenza dei capi degli uffici prevista dall'art. 32.

La tutela ambientale dei beni culturali contemplati dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, è attribuita

comunque alle soprintendenze per i beni ambientali e architettonici. Alle soprintendenze per i beni ambientali e architettonici è affidata, altresì, la tutela dei beni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonché, di quelli contemplati da leggi speciali. Dette soprintendenze, per quanto attiene all'aspetto urbanistico della tutela e della valorizzazione dei beni medesimi, mantengono relazioni con le amministrazioni regionali e comunali. Alle soprintendenze archivistiche è affidata la vigilanza e la tutela sugli archivi degli enti pubblici e sugli archivi di interesse storico, di cui siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati a sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. La commissione provinciale prevista dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è composta dal soprintendente per i beni ambientali e architettonici, dal soprintendente per i beni archeologici e da due esperti, di cui uno designato dalla Regione. La commissione è nominata con decreto del Ministro e dura in carica quattro anni. La commissione aggrega, di volta in volta, un esperto in materia mineraria o un rappresentante del Corpo forestale dello Stato, a seconda della natura delle cose e delle località da tutelare.

Art. 32. I capi degli uffici preposti agli organi del Ministero aventi sede nella regione si riuniscono presso la sede del capo ufficio più anziano, in conferenze periodiche non inferiori a quattro nel corso dell'anno, allo scopo di fornirsi reciproche informazioni e proposte sull'attività di rispettiva competenza e per il coordinamento intersettoriale delle attività stesse.

Alle conferenze sono invitati anche rappresentanti di altri organi periferici dello Stato le cui competenze istituzionali abbiano rilevanza ai fini del coordinamento dell'azione amministrativa, per quanto concerne lo specifico settore dei beni culturali e ambientali.

E' altresì, invitato alla conferenza un rappresentante della regione, designato dall'organo regionale competente.

Le risultanze e le proposte della conferenza costituiscono la base dei programmi operativi predisposti dai singoli organi e sono sottoposti all'esame dei comitati di settore competenti per materia. Con decreto del Ministro sono stabilite le norme per l'attuazione della conferenza.

Art. 33. Presso ciascuno degli organi di cui agli articoli 12, 17, 23, 24, 25, 29 e 30, è istituito un consiglio di istituto, presieduto dal capo dell'ufficio, o, in caso di suo impedimento o di assenza, dal funzionario più elevato in grado.

Del consiglio fanno parte i funzionari delle carriere direttive, il funzionario preposto all'ufficio amministrativo, nonché, da tre a sette rappresentanti eletti dal restante personale.

Il consiglio esprime parere sull'organizzazione e lo svolgimento dei servizi, sulla migliore utilizzazione del personale e sulle altre questioni deferite al suo esame dal capo di istituto.

Le modalità relative alla composizione, convocazione e funzionamento del Consiglio di istituto sono stabilite con provvedimento del Ministro, il quale fissa altresì le norme per la elezione dei rappresentanti del personale.

Art. 34. Nell'ambito di ciascuno degli organi dipendenti dal Ministero, di cui agli articoli 12, 17, 23, 24, 25, 29 e 30, è istituito un ufficio amministrativo alla cui direzione è preposto il funzionario del ruolo direttivo amministrativo in servizio che rivesta la qualifica più elevata.

L'ufficio amministrativo presta collaborazione giuridico-amministrativa predisponendo i relativi atti, ed in particolare cura l'amministrazione del personale, i servizi di segreteria e di ragioneria. Resta ferma la responsabilità del dirigente per quanto attiene alla gestione

patrimoniale e finanziaria.

E' abrogato l'art. 14 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Art. 35. In ogni capoluogo di regione è istituito un comitato regionale per i beni culturali composto dai capi degli uffici che costituiscono la conferenza regionale di cui all'art. 32 e da un numero pari di membri rappresentanti della Regione e da questa eletti o nominati secondo propri provvedimenti.

Il comitato elegge nel proprio seno il presidente e un vice presidente.

Il comitato ha funzioni:

a) di collegamento informativo e conoscitivo permanente tra lo Stato e la regione;

b) di coordinamento delle iniziative e delle attività esecutive dello Stato e della regione mediante lo scambio di informazioni reciproche, la predeterminazione di programmi annuali e pluriennali delle iniziative comuni e delle iniziative dello Stato, della regione e degli enti infraregionali, da sottoporre, quando investano problemi o soluzioni di particolare impegno, al Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali;

c) di promozione e di proposta di interventi, amministrativi e tecnici, da parte dello Stato e della regione.

Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma il comitato assume le opportune intese, per quanto concerne le attività di competenza dello Stato, con il commissario del Governo.

Il comitato può chiamare a partecipare alle proprie riunioni amministratori ed esperti. Le funzioni di segreteria sono assicurate dall'ufficio amministrativo avente sede nel capoluogo di regione che sarà indicato con decreto del Ministro.

Art. 36. Nell'esecuzione di particolari indagini, studi, ricerche e sperimentazioni, il Ministero può stipulare convenzioni con istituti universitari, con altri istituti di ricerca, o con altri enti pubblici, ancorchè, stranieri, qualora eccezionali e speciali circostanze, motivate nel decreto di approvazione della convenzione, dovessero richiederlo.

Sono fatte salve le norme vigenti in materia di accordi internazionali.